



# COMUNE DI PERGOLA

Medaglia d'oro al Risorgimento

Provincia di Pesaro e Urbino

## I.C.I. 2011

Delibera C.C. n. 11 del 28.03.2007

### **-ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE 5,50 per mille**

Si precisa che viene considerata adibita ad abitazione principale, anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od altro diritto reale da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Viene estesa altresì l'aliquota per abitazione principale alle relative pertinenze.

**DETRAZIONE D'IMPOSTA PER L'UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE: € 103,29.**

### **-ALIQUOTA ORDINARIA**

**7,00 per mille**

\*\*\*\*\*

**-VERSAMENTO SU C.C.P. N. 88612494 INTESTATO A:  
EQUITALIA MARCHE SPA PERGOLA-PU-ICI  
-VERSAMENTO TRAMITE MODELLO F/24**

Ai sensi dell'art. 1 del Regolamento Comunale all'oggetto:  
"Regolamento comunale per la determinazione dei limiti di esenzione per versamenti e rimborsi di tributi comunali" approvato con deliberazione C.C. n. 22 del 19/03/2008, non va effettuato il versamento se l'imposta annua è uguale o inferiore a € 5,00.

\*\*\*\*\*

#### DISPOSIZIONI DI LEGGE

Decreto legge del 27/5/2008 n. 93 convertito con modificazioni dalla legge 24/7/2008 n. 126

[...]

**1. A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.**

2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o con delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.

3. L'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni;

[...]

L'esclusione dall'Ici deve intendersi estesa anche alle pertinenze, in quanto soggette allo stesso regime giuridico dell'abitazione principale, in base agli artt. 817 e ss. del Codice Civile.